

Corte dei Conti

Sezioni di controllo per la Regione siciliana

nella camera di consiglio dell'Adunanza generale del 12 febbraio 2015

visto il T.U. delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con R.D. 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni ed integrazioni;

visto l'art. 23 del R. D. Lgs. 15 maggio 1946, n.455 (Approvazione dello Statuto della Regione siciliana);

visto il D. Lgs. 6 maggio 1948, n. 655 (Istituzione di Sezioni della Corte dei conti per la Regione siciliana);

vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 (Disposizioni in materia di controllo e giurisdizione della Corte dei conti);

visto il D. Lgs. 18 giugno 1999, n. 200 (Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione siciliana recante integrazioni e modifiche al D. Lgs. n. 655 del 1948);

vista la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione);

vista la legge 5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3) ed, in particolare, l'art.7, comma 8;

vista la deliberazione n. 32/2013/SS.RR./PAR in data 30 settembre 2013 delle Sezioni riunite per la Regione siciliana in sede consultiva;

vista la deliberazione n. 354/2013/PAR in data 14 novembre 2013 della Sezione di controllo per la Regione siciliana;

vista la richiesta di parere inoltrata dal Sindaco del Comune di Priolo Gargallo (SR) con nota prot. n. 26110 del 5 novembre 2014, pervenuta alla Corte in data 3 dicembre 2014 ed assunta al protocollo al n. 10041;

vista l'ordinanza n. 31/2015/CONTR. con la quale il Presidente della Sezione di controllo ha convocato la Sezione in adunanza generale per l'odierna camera di consiglio;

udito il relatore, Presidente di Sezione Maurizio Graffeo;

ha emesso la seguente

DELIBERAZIONE

Con la nota in epigrafe, il Sindaco del Comune di Priolo Gargallo (SR) chiede di conoscere se:

- a) il servizio di trasporto scolastico urbano, ai sensi di quanto disposto dal Decreto del Ministero dell'Interno del 31 dicembre 1983, è soggetto all'obbligo della contribuzione

da parte dell'utenza richiedente;

- b) il servizio per l'infanzia denominato "CLASSI PRIMAVERA" è da considerarsi direttamente gestito e, quindi, soggetto anch'esso all'obbligo della contribuzione ai sensi del citato D.M. 31.12.1983.

La Sezione reputa preliminarmente di dover verificare se la suddetta richiesta sia ammissibile sotto i profili "soggettivo" e "oggettivo", tenuto conto delle disposizioni contenute nell'art. 7, comma 8, della legge 5 giugno 2003, n. 131 e degli orientamenti giurisprudenziali consolidatisi in materia.

In ordine al primo profilo, deve evidenziarsi come, secondo i criteri formulati dalla Sezione delle Autonomie di questa Corte, con atto di indirizzo del 27 aprile 2004, e la costante giurisprudenza delle Sezioni Riunite per la Regione siciliana, per quanto concerne i Comuni, l'organo dotato di generale legittimazione a richiedere il parere è il Sindaco, in qualità di legale rappresentante dell'Ente. Orbene, nel caso di specie, la richiesta di parere proveniente dal Comune di Priolo Gargallo risulta ammissibile dal punto di vista "soggettivo", in quanto appunto formulata dal Sindaco.

La stessa risulta inoltre ammissibile anche dal punto di vista oggettivo in quanto riguarda una problematica interpretativa, prospettata in termini generali, di norme che incidono sulla materia della contabilità pubblica, inserendosi nel perimetro delineato dalla Sezione delle Autonomie (deliberazione n. 5/AUT/2006 del 10 marzo 2006) con riferimento all'ambito applicativo dell'art. 7, comma 8, della legge n. 131 del 2003.

Nel merito delle questioni sottoposte al vaglio della Sezione, occorre far riferimento all'art. 112 del TUEL il quale dispone che "gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, provvedono alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto la produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali ed a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali".

Nell'ambito di tale categoria, una particolare disciplina riguarda i servizi a domanda individuale che sono identificati, ai sensi dell'art. 6 del decreto legge n. 55 del 28 febbraio 1983, convertito nella legge 26 aprile 1983, n.131, dal decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri del tesoro e delle finanze, del 31 dicembre 1983, in tutte quelle attività poste in essere dall'ente locale non per obbligo istituzionale ed utilizzate a richiesta dell'utente.

Per tali categorie di servizi, infatti, è prevista una percentuale minima di copertura dei costi con obbligo per gli enti locali di richiedere agli utenti una contribuzione (sebbene non necessariamente generalizzata), stante la volontà del legislatore di limitare la gratuità delle prestazioni dei servizi a quelle sole tipologie tassativamente previste dalla legge. Ed invero, al di fuori delle prestazioni dichiarate gratuite per legge nazionale o regionale, i servizi pubblici a domanda individuale sono soggetti a contribuzione da parte dei soggetti fruitori.

Ulteriore conferma della volontà legislativa di escludere la gratuita elargizione per le prestazioni afferenti ai servizi pubblici a domanda individuale è rinvenibile nell'obbligo per gli

Enti che si trovano in condizione di deficitarietà strutturale (art. 242 TUEL) di elevare la soglia minima di copertura dei servizi a domanda individuale (art. 243 TUEL).

Ciò premesso, per quanto concerne il primo quesito, si evidenzia che il più volte menzionato decreto ministeriale non comprende tra i servizi pubblici a domanda individuale il servizio di trasporto scolastico. La legge regionale 26 maggio 1973, n. 24, tuttavia, dispone che tale servizio vada erogato gratuitamente agli alunni delle scuole dell'obbligo e di quelle medie superiori che debbano recarsi a frequentare i relativi istituti presso altro comune, o frazione diversa dello stesso comune in cui risiedono, qualora ivi non esista la corrispondente scuola pubblica.

Per quanto concerne, poi, il secondo quesito, il servizio di asilo nido è, invece, espressamente contemplato tra quelli pubblici locali a domanda individuale dal citato DM del 31 dicembre 1983. Il servizio "Classe Primavera", però, non è ricompreso dal predetto decreto ministeriale in tale categoria, in quanto è nato in via sperimentale solo nel 2007 per i bambini di età compresa tra i 24 e i 36 mesi, ma è assimilabile più al servizio di asilo nido (bambini da 3 mesi a 3 anni) che a quello di scuola materna per i bambini tra i 3 e i 6 anni. Poiché solo quest'ultimo è un servizio scolastico gratuito, con la partecipazione delle famiglie all'eventuale costo della mensa e del prolungamento di orario, non appare ipotizzabile alcuna assimilazione, ad opera del Comune, del servizio "Classe Primavera" alla disciplina prevista per la scuola materna. Va, peraltro, osservato come il secondo comma dell'art. 243 del TUEL, in considerazione del particolare rilievo sociale attribuito al servizio di asilo nido, consenta agli enti strutturalmente deficitari di calcolarne i costi di gestione in misura pari al 50 per cento del loro ammontare, ai fini della determinazione della percentuale di copertura minima obbligatoria.

P.Q.M.

Nelle suesposte considerazioni è il parere della Sezione di controllo per la Regione siciliana.

Copia della presente deliberazione sarà inviata, a cura della Segreteria, all'Amministrazione richiedente nonché all'Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione pubblica – Dipartimento delle Autonomie locali.

Così deliberato in Palermo, nella camera di consiglio del 12 febbraio 2015

Il Presidente - relatore

(Maurizio Graffeo)

Depositato in Segreteria il 25 febbraio 2015

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

(Fabio Guiducci)